



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2005, n. 358

Attuazione art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori. Direttiva regionale delle sanzioni amministrative erogate da organi non statali.

L'Assessore alla Sanità-Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff. 5, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Da molti anni il fumo di tabacco è ritenuta la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. Per tale motivo, la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese.

Allo scopo di arginare il dilagare di questa grave e diffusa forma di dipendenza gli interventi normativi, negli ultimi anni, sono stati sempre più numerosi e incisivi. Nello specifico si richiama la norma dispositiva introdotta con l'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 che ha significativamente incrementato il valore delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei trasgressori al divieto di fumo nei luoghi non consentiti precedentemente fissate dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584;

Di seguito all'attribuzione alle regioni della competenza a legiferare in materia di "tutela della salute", la Regione Puglia ha approvato la legge 7/8/2002, n.16 in tema di: " Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico". Con tale provvedimento, oltre ad emanare rigide norme atte a perseguire e assicurare una drastica riduzione del fumo di tabacco negli ambienti di lavoro pubblici e privati, l'Assemblea Regionale ha introdotto sanzioni amministrative molto più onerose rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale.

Successivamente, in materia di tutela della salute dei non fumatori è intervenuto nuovamente il Parlamento Italiano che, con l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha introdotto il divieto di fumare non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti ed ha rinviato ad apposito regolamento la definizione, tra l'altro, dei locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge.

All'attuazione dell'articolo 51 - comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di requisiti tecnici dei locali per fumatori si è giunti con DPCM del 23 dicembre 2003.

Inoltre, con Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, sono state definite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.

Con circolare del 17/12/2004, il Ministero della Salute nel fornire chiarimenti aggiuntivi sulla portata

innovativa delle predette disposizioni ha confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, ecc.. già introdotte con precedente normativa.

Infine, con il comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stato deciso che l'importo delle sanzioni da applicare, in caso di violazione del divieto di fumo, sono quelle definite dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001, incrementate del 10%.

Questo recente proliferare della normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute dei non fumatori ha ingenerato nell'opinione pubblica e, in particolare, negli addetti ai lavori, che sono chiamati a garantire il pieno rispetto di tale divieto, molta confusione soprattutto nella parte relativa al sistema sanzionatorio da applicare.

Inoltre, nello specifico argomento, oggetto della presente proposta deliberativa, è illuminante il richiamo alla decisione assunta dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 361 del 19/12/2003, ha riaffermato il principio che la determinazione delle sanzioni di natura amministrativa, introdotte per garantire l'osservanza del divieto di fumo, deve essere uguale su tutto il territorio nazionale e che al legislatore regionale non è riconosciuto spazio alcuno.

Pertanto, allo scopo di dissipare i dubbi interpretativi manifestati dalle diverse istituzioni pubbliche e private pugliesi e al fine di evitare l'instaurarsi di inutili contenziosi riguardo all'importo della sanzione da applicare, a seconda che ad infliggere la stessa sia un organo statale (carabinieri, PS, Guardia di Finanza) o non statale (VV.UU., Guardie Giurate) si propone, nelle more dell'abrogazione degli artt. 4-3° comma e 9 della legge regionale 7/8/2002, n.16, di prendere atto, in materia di tutela della salute dei non fumatori, delle prescrizioni introdotte dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni ivi incluse le determinazioni assunte il 16 dicembre 2004 in sede di Conferenza Stato-Regioni

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001;

Il Responsabile del Procedimento
dr. Giuseppe Martinelli

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate di:

disporre che, in materia di tutela della salute dei non fumatori, la normativa di riferimento è quella introdotta dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni ivi incluse le determinazioni assunte il 16 dicembre 2004 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In virtù di quanto sopra e delle intese raggiunte in sede di Accordo Stato-Regioni, sottoscritto il 16 dicembre u.s., si conferma quanto appresso:

- l'importo delle sanzioni da applicare, in caso di violazione del divieto di fumo, sono quelle definite dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001, incrementate del 10% come disposto dal comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005);

- nel caso in cui l'infrazione al divieto di fumare è comminata da organi statali il pagamento della sanzione amministrativa è effettuato secondo le modalità indicate nel citato Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;

- nel caso in cui l'infrazione al divieto di fumare è comminata da organi non statali (polizia amministrativa locale, guardie giurate, ecc.) il pagamento, della sanzione amministrativa, è effettuato mediante il versamento della sanzione (entro e non oltre 60 gg. dalla contestazione o notifica del processo verbale) sul conto corrente postale dell'Ufficio regionale del contenzioso, competente per provincia, che di seguito si riportano:

Ufficio regionale del Contenzioso di BARI

SEDE: Via Gobetti, 26 - Bari;

Tel. 080/5406435 - 080/5406427 - Fax 080/5406428

C.C.P. n. 712703

Ufficio regionale del Contenzioso di BRINDISI

SEDE: Via Rubini, 12 - Brindisi;

Tel. 0831/595253 - Fax 0831/595255

C.C.P. n. 747709

Ufficio reg.le del Contenzioso di FOGGIA

SEDE: Corso Giannone, 1 - Foggia

Tel. 0881/706341 - Fax 0881/706377

C.C.P. n. 719708

Ufficio reg.le del Contenzioso di LECCE

SEDE: Viale Aldo Moro - Lecce

Tel. Fax 0832/373627

C.C.P. n.726703

Ufficio reg.le del Contenzioso di TARANTO

SEDE: Piazza Belstat, n. 24 - Taranto

Tel. 099/7307318 - Fax 099/7307317

C.C.P. n. 733709

- Copia del verbale di accertamento della violazione dell'osservanza del divieto di fumo dovrà essere inviato all'Ufficio di cui sopra, competente per territorio.

- Avverso tale provvedimento, entro e non oltre 30 gg. dalla data di emissione del verbale di contestazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'Ufficio del Contenzioso, competente per territorio, propri scritti difensivi e documenti chiedendo di essere ascoltato dall'autorità competente a ricevere il rapporto.

Di autorizzare il Dirigente del Settore Sanità a piena diffusione dei contenuti del presente atto a tutte le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, alle rappresentanze di categorie

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 6 co. 1 L.R. n. 13/94.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Giovanni Copertino
